



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1119 del 05/09/2023

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli finalizzata all'inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati medici

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione Didattica tra l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli finalizzata all’inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell’Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati medici

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all’acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento

RICHIAMATA la deliberazione dell’Istituto n. 843 del 4.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si prende atto che l’Istituto dei Tumori di Napoli è stato inserito nella rete formativa della Regione Campania, per la formazione specialistica dei medici per la formazione specialistica sia nell’ambito dell’Ateneo Federiciano che dell’Ateneo Luigi Vanvitelli, già Sun;

ATTESO che gli ultimi Protocolli d’Intesa della durata di anni 6, relativi alle specializzazioni Mediche, stipulati dai Rettori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università Vanvitelli già Sun con il Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni stipulati nel marzo 2010 sono scaduti;

che detti Protocolli prevedevano che la formazione universitaria dei medici specializzandi avvenisse anche presso le strutture del S.S.N. inserite in un’apposita “rete formativa”, che costituiva parte integrante del Protocollo d’Intesa in questione;

DARE ATTO che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono attualmente in fase di riordino di cui ai Decreti Interministeriale Università/Salute n.716 del 16.09.2016 e legislativo n.402 del 13.06.2017;

ATTESO che la segreteria della Direzione Sanitaria di questo Istituto ha trasmesso, alla scrivente struttura, a mezzo Gedoc in data 29/08/2023 una proposta di convenzione concordata, preventivamente tra il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell’Università degli Studi della Campania, L.Vanvitelli ed il Direttore della S.C. Ginecologia Oncologica, Dr.Vito Chiantera, finalizzata all’inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell’Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati medici;

che il Dr.Vito Chiantera ha, preventivamente, dato la sua disponibilità a far parte della rete formativa, come sede di formazione medico specialistica di suddetta scuola, firmando unitamente al Direttore Sanitario e al Direttore Generale dell’Ente, nonché al

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli lo schema di pre-intesa per la reciproca collaborazione per la formazione medico specialistica in questione, allegato come parte integrante della convenzione didattica in oggetto;

RILEVATO che l'art. 5 dello schema tipo di convenzione prevede che l'Istituto Pascale è tenuto a garantire la copertura assicurativa degli specializzandi in formazione presso le proprie strutture, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99 l'Istituto provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale, in regime di auto-assicurazione;

RITENUTO di autorizzare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, finalizzata all'inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi medici per la durata di anni 5;

di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale in uno con gli allegati, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la firma di sottoscrizione;

di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99 e s.m.ed.int, l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale, in regime di auto-assicurazione

di precisare che l'adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;

ACCERTATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

DICHIARATA, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

Per tutto quanto sopra

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA

Di autorizzare la Convenzione, con la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, finalizzata all'inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi medici, per la durata di anni 5.

Di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale in uno con gli allegati, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la firma di sottoscrizione.

Di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, che l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzazione in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale in regime di auto-assicurazione.

Di precisare che l'adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C S.A.R

al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere.

Il Direttore
S.C. S.A.R
Dr.ssa V. Farinari

**CONVENZIONE DIDATTICA
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO
ASSISTENZIALE "S.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA"
DELL' ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE PASCALE
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA**

(Struttura Collegata)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, nato a Napoli il 15/06/1969, a quanto segue autorizzato/a con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

L'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale S.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA dell' ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE PASCALE rappresentata dal Direttore Generale DR. ATTILIO A.M. BIANCHI nato a FUTANI (SA) il 17-06-1959 per la carica domiciliato in VIA MARIANO SEMMOCA, 49 80131 NAPOLI ed accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;

VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto, tra l'altro, l'accREDITAMENTO, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal su citato D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-22, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE PASCALE di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in GINECOLOGIA ED OSTETRICIA, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa/Servizio della S.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) così come disposto D.I. n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., l'Azienda/Ente e la Scuola di Specializzazione dichiarano di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità, di cui agli Allegati A e B, parti integranti della presente Convenzione;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture della S.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando,

deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-22, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99 e dal D.I. n.402/2017, dal libretto elettronico nel quale vengono mensilmente registrate e certificate dal docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle stesse condizioni del proprio personale, ad esclusione della responsabilità civile professionale per colpa grave (art.10 della Legge n.24/2017). In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste

espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante presso <https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/>

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima. Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a cinque anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.



ART.11 - Norme finali/Registrazione delle spese

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Napoli,

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia


Il Direttore
Prof. Pasquale De Franciscis

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
**DIPARTIMENTO DELLA DONNA, DEL BAMBINO
E DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Il Direttore: Prof. Pasquale De Franciscis**

Il Legale Rappresentante



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1119 del 05/09/2023

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia dell'Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli finalizzata all'inserimento della S.C. Ginecologia Oncologica dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati medici

In pubblicazione dal 06/09/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali